

REGOLAMENTO

**PER IL PATROCINIO E RIMBORSO
DELLE SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI ED
AMMINISTRATORI COMUNALI**

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Esclusioni.....	3
Art. 4- Oneri del dipendente alla conclusione del procedimento giudiziario.....	3
Art. 5 – Tutela del Segretario Generale.....	5
Art. 6 - Istanza	5
Art. 7 - Procedimento.....	6
Art. 8 – Obbligatorietà	7
CAPO II - PATROCINIO LEGALE.....	7
Art. 9 - Condizioni per l’ammissione.....	7
Art. 10 - Svolgimento del patrocinio legale	8
CAPO III - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI.....	9
Art. 11 - Procedura	9
Art. 12 - Anticipazioni.....	11
CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI.....	11
Art. 13 - Giudizi contabili	11
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali.....	12
Art. 15 - Polizza assicurativa.....	12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali nei procedimenti di responsabilità civile e penale e amministrativa-contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché al Sindaco e agli amministratori che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato, oltre che al Segretario Generale.
2. Non possono essere ammessi al patrocinio legale o rimborsate spese legali a favore dei seguenti soggetti:
 - a. soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge;
 - b. collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune. (Parere C. di Stato Sez. I – 27.2.2002; Cassazione Sez. I, Sent. N. 5914 – 23.4.2002)

Art. 3 – Esclusioni

1. Non è consentita l'ammissione al patrocinio o il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore, ovvero in cui il dipendente o l'amministratore sia parte attrice e non convenuto.

Art. 4 – Oneri del dipendente alla conclusione del procedimento giudiziario

1. Il dipendente ammesso al patrocinio o al rimborso deve provare la conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario presentando copia autentica del provvedimento finale.

2. Per conclusione definitiva favorevole del procedimento si intende:

in materia penale:

- a. quando il procedimento penale sia definitivo con un provvedimento di assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. ovvero:
 - b. perché il fatto non sussiste;
 - c. perché l'imputato non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, per legittima difesa;
 - d. perché il fatto non costituisce reato o non è previsto come reato dalla legge;
 - e. perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.
3. Nelle ipotesi assolutorie nelle quali il fatto non costituisce reato e/o non previsto come reato dalla legge ma possano residuare addebiti in sede disciplinare, amministrativi o contabili, si procederà ad una ulteriore valutazione sul possibile conflitto d'interessi e sui presupposti per confermare il patrocinio, se concesso.
4. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (amnistia, prescrizione) non legittimano il patrocinio o il rimborso. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.
5. Il dipendente è altresì ammesso al patrocinio o al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della notizia criminis; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento del reato e tale da escludere ogni conflitto di interessi con l'Ente.

in materia civile:

- a. quando il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale ovvero a conclusione della causa ex art. 309 del c.p.c..

- b. Ciò vale anche per le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle quali questi sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità risarcitorie ed eventualmente ad emettere sentenze di condanna.

in materia contabile:

- a. Quando il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio o comunque colposi, ritenendolo conseguentemente esente da ogni responsabilità per danno erariale.
- b. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità del dipendente.

Art. 5 – Tutela Segretario Generale

1. Anche il segretario comunale ha diritto ad essere tenuto indenne dell'onere delle spese legali da sostenere nei giudizi che deve affrontare per atti e fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni.
2. Pertanto, sussistendo tutti i requisiti previsti per il personale dipendente, è ammesso al patrocinio rimborso delle spese legali sostenute sempre che il giudizio si sia concluso in modo pienamente favorevole.

Art. 6 – Istanza

1. Il dipendente o l'amministratore, per poter essere ammesso al patrocinio ovvero al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati dal presente regolamento, deve presentare tempestivamente istanza all'Avvocatura comunale e per conoscenza al Dirigente del Settore Organizzazione e Gestione del personale.
2. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a. la richiesta di ammissione al patrocinio o di rimborso delle spese legali e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
 - b. copia dell'atto giudiziario notificato;

- c. la comunicazione del nominativo del legale scelto corredata di preventivo di parcella per consentire la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il compenso indicato dovrà essere distinto per le diverse fasi di giudizio, al fine di potere quantificare e, conseguentemente, consentire il rimborso limitatamente all'attività effettivamente espletata;
- d. la dichiarazione della eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione;
- e. l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

Art. 7 – Procedimento

1. L'Avvocatura, ricevuta l'istanza del dipendente, valutati preventivamente i requisiti e le condizioni previsti dal regolamento, può procedere alternativamente:
 - a) all'ammissione o al diniego del riconoscimento del patrocinio legale;
 - b) all'ammissione al regime di rimborso delle spese legali, ovvero al diniego.
2. Il patrocinio legale opera allorché l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati nella legge e nel presente regolamento, non ritenendo sussistente neanche in via potenziale alcun conflitto di interesse con l'ente, riconosce il patrocinio legale e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio e qualora ne permangano le condizioni, i relativi oneri di difesa.
3. Il rimborso delle spese legali opera a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti, allorché l'Amministrazione, non avendo riconosciuto ex ante il patrocinio sin dalla apertura del procedimento per la presenza di un conflitto di interessi, rifonde al dipendente le spese legali sostenute, solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa

grave. Il rimborso delle spese legali si applica, ai sensi di legge, nei confronti degli amministratori comunali, restando esclusa per essi l'applicazione dell'istituto del patrocinio. L'art. 7-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, entrata in vigore il 15.08.2015, ha novellato il comma 5 dell'art.86 del TUEL con il seguente: *“Gli enti locali (...) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”*.

Art. 8 – Obbligatorietà

1. I dipendenti o amministratori che non provvedano agli adempimenti previsti con le modalità prescritte nel presente regolamento non saranno ammessi al patrocinio legale e al rimborso delle spese legali.

CAPO II - PATROCINIO LEGALE

Art. 9 - Condizioni per l'ammissione

1. Il riconoscimento del patrocinio legale opera solo in presenza di capi di imputazione o di addebiti di responsabilità il cui nesso di causalità sia direttamente legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio od all'adempimento dei compiti d'ufficio.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della relativa attività istituzionale. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

3. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata, pertanto, alla preventiva verifica dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:
- a. Esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti, anche della propria immagine, facenti capo all'Amministrazione;
 - b. Rapporto organico di servizio che deve sussistere fra soggetto ammesso ed Amministrazione al momento della commissione del fatto oggetto del procedimento;
 - c. Inerenza dei fatti: deve accertarsi la diretta connessione del contenzioso processuale con l'ufficio rivestito dal dipendente. Gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere stati posti in essere nell'espletamento del servizio e nell'adempimento di mansioni e dei doveri d'ufficio e per la realizzazione dei fini dell'Ente.
 - d. carenza di conflitto di interessi: in merito agli atti e fatti contestati al dipendente deve accertarsi la coincidenza tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente, il quale devono aver agito nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e non per fini personali; pertanto, deve valutarsi la sussistenza dell'eventuale situazione di contrasto tra i fatti e gli atti compiuti dal dipendente rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione.

Il conflitto di interessi deve ritenersi comunque sussistente:

- a. quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;
- b. quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

Art. 10 - Svolgimento del patrocinio legale

1. Con il provvedimento di assunzione del patrocinio legale, il Dirigente dell'Avvocatura:
 - a. Esprime il proprio gradimento nei confronti del legale indicato dal dipendente. In merito si applicano le regole in materia di incompatibilità del conferimento degli incarichi professionali a professionisti esterni all'Ente.
 - b. Definisce l'impegno di spesa sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M. 20 luglio 2014 n. 140 e ss.mm.ii.) e del preventivo di

parcella rimesso dal legale e contenuto nella domanda. L'Amministrazione può motivatamente, con riguardo alla complessità del procedimento, chiedere al dipendente la ridefinizione del preventivo. Il preventivo di spesa e la conseguente copertura da parte dell'ente comprende non solamente le spese legali, ma anche gli altri oneri connessi alla difesa, ad esempio il ricorso a periti di parte.

- c. Stabilisce di concordare col legale indicato dal dipendente i criteri generali delle linee di difesa, con specifico riguardo alla tutela degli interessi e dell'immagine dell'Amministrazione in quanto tale.
2. Il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore. Qualora il dipendente intenda, altresì, nominare ulteriori legali i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Ente.
3. L'Amministrazione liquida al legale incaricato ed agli eventuali consulenti di parte, in ogni fase e stato del procedimento, le parcelle relative all'attività professionale svolta. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

CAPO III - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Art. 11 – Procedura

1. L'istanza del dipendente viene ammessa al regime del rimborso delle spese legali qualora si ravvisi, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 8, un potenziale conflitto tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente o amministratore. L'istanza dell'amministratore è sempre ammessa al regime del rimborso delle spese legali.
2. Con il provvedimento di ammissione al regime del rimborso delle spese legali, il Settore Avvocatura, definisce l'impegno di spesa sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M. 20 luglio 2014 n. 140 e ss.mm.ii.) e del preventivo di parcella rimesso dal legale e contenuto nella domanda. In caso di preventivo di importo superiore alla tariffa professionale standard,

- l'Amministrazione può motivatamente, con riguardo alla complessità del procedimento, chiedere al dipendente la ridefinizione del preventivo.
3. Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato e a condizione che questi abbia comunicato all'Ente l'apertura del procedimento nei propri confronti, nei modi e nelle forme previsti nel presente regolamento.
 4. A tal fine, il dipendente o amministratore trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
 - a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
 - b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;
 - c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.
 5. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:
 - a. Che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;
 - b. Che lo stesso dispositivo escluda qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente. Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari od al competente Dirigente, secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, ovvero con una sanzione corrispondente alla minima entità prevista dal CCNL, si dà luogo al rimborso delle spese legali.
 - c. Che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione all'ufficio competente.
 - d. Che, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza non emerga un conflitto di interessi fra amministrazione e dipendente.

Art. 12 – Anticipazioni

1. Il dipendente ammesso al regime del rimborso delle spese legali può chiedere anticipazioni per la liquidazione delle parcelle del proprio legale, nel limite del 25% delle spese da sostenere. A tale scopo, allega alla domanda copia del provvedimento giurisdizionale con esito favorevole, ancorché non definitivo, nonché dello schema di parcella. La concessione dell'anticipazione è subordinata al verificarsi di tutti gli altri presupposti, diversi dalla definitività della decisione, previsti dal presente regolamento per il rimborso.
2. In caso di conclusione non favorevole, l'anticipazione viene recuperata con le stesse modalità previste per i sequestri e pignoramenti delle retribuzioni. 3. L'anticipazione viene concessa nei limiti della capienza delle retribuzioni del dipendente fino al pensionamento obbligatorio.

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 - Giudizi contabili

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma eventualmente rimborsa le spese legali. In tali casi, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96 . Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari o decisioni in rito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 10 bis, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili, anche alle controversie non ancora definite in relazione alle quali l'Amministrazione abbia espresso il proprio gradimento al legale nominato dal dipendente od amministratore sottoposto a giudizio. A tali controversie si applicano le disposizioni sul rimborso delle spese legali.
2. Sono ammesse al rimborso le istanze degli amministratori comunali riferite a sentenze emesse dopo il 15 Agosto 2015.

Art. 15 - Polizza assicurativa

1. L'Ente può tutelare i dipendenti e gli amministratori stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale.
2. Il Responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.
3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.
4. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.